

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(in attuazione del Decreto Legislativo 30.06.2003, N. 196)

DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 50 DEL 22.12.2005

CAPO I PRINCIPI GENERALI E SOGGETTI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità applicative ed i criteri generali di attuazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice").
2. Il presente regolamento è redatto in conformità allo "schema tipo" di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari predisposto dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani e valutato positivamente dal Garante in data 21 settembre 2005. Non è quindi necessario chiedere all'Autorità il parere ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice.
3. Le disposizioni del regolamento relative a tali categorie di dati, sono finalizzate ad assicurare a tutti i soggetti che conferiscono informazioni e dati personali qualificabili come "sensibili" e/o "giudiziari" adeguate garanzie in ordine al trattamento da parte degli operatori dell'amministrazione comunale e di altri soggetti che li trattino per conto della stessa.
4. Il titolare, il responsabile dei trattamenti nominato ai sensi dell'art. 29 e gli incaricati designati ai sensi dell'art. 30 del Codice provvedono, per quanto di propria competenza, all'applicazione di misure attuative delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 Finalità istituzionali

2. Ai sensi del Codice, il titolare, al quale spettano le decisioni su finalità e modalità di trattamento e di sicurezza dei dati, provvede in particolare a:

- effettuare le notificazioni e le comunicazioni al Garante (rispettivamente ai sensi degli artt. 37 e 39);
- nominare il responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29;
- adottare le misure minime di sicurezza di cui al Capo II del Codice, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali;
- individuare, nel caso in cui non abbia provveduto a nominare il responsabile, gli incaricati del trattamento, che operano sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni impartite;
- indicare le linee guida su modalità del trattamento e requisiti dei dati (art. 11) e formulare per iscritto le istruzioni e le direttive di massima rivolte al responsabile e agli incaricati;
- rilasciare l'informativa all'interessato, ai sensi dell'art. 13 e, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 22;
- comunicare al Garante per la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico;
- controllare la corretta applicazione della legge, delle istruzioni e delle direttive impartite;
- garantire l'effettivo esercizio di diritti di cui all'art. 7 adottando idonee misure volte ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad una accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili nonché a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico;
- costituire ed aggiornare l'archivio delle banche dati personali, sensibili e giudiziari esistenti ed i nominativi dei rispettivi responsabili;

- individuare eventuali trattamenti di dati effettuati da terzi al fine dell'adozione dei conseguenti atti formali;
- risarcire i danni cagionati per effetto del trattamento (art. 15);
- vigilare sull'osservanza ed attuazione della legge;
- adottare quanto altro necessario nel rispetto della legge, con la consapevolezza della sottoposizione a sanzioni penali in caso di violazione di legge.

Art. 5 Responsabile del trattamento

1. Il "responsabile" del trattamento dei dati è designato dal titolare secondo quanto stabilito dall'art. 29 del Codice e viene nominato con decreto del Sindaco.

2. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

3. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite. In particolare, i compiti del responsabile consisteranno:

- nell'adempimento degli obblighi informativi nei confronti dell'interessato;
- nella nomina degli "incaricati" del trattamento dei dati personali, con indicazione scritta dei compiti di questi ultimi e vigilanza sull'osservanza delle disposizioni impartite;
- nell'osservanza delle linee guida su modalità di raccolta e requisiti dei dati;
- nel fornire le indicazioni necessarie per consentire la notificazione/comunicazione al Garante nei casi previsti dalla legge;
- nell'interagire con il Garante, in caso di richieste di informazioni o effettuazione di controlli e accessi da parte dell'Autorità;
- nella custodia e controllo dei dati personali oggetto del trattamento, anche in relazione alle conoscenze acquisite e al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione, perdita anche accidentale dei dati o danneggiamento delle banche dati o dei locali dove le stesse sono collocate nonché i rischi di accesso non autorizzato alle banche dati, o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta;
- nell'istruire le richieste di accesso e predisporre quanto necessario per consentire l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/2003;
- nell'informare il titolare di tutte le questioni rilevanti ai fini della legge (es. richieste del Garante, esiti delle ispezioni delle Autorità, richieste degli interessati, ecc.);
- nel curare il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dei dati affidate agli operatori degli uffici cui sovrintendono;
- nel dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
- nel verificare la metodologia di introduzione e gestione dei dati;

- nell'impartire le disposizioni operative per la sicurezza dei dati e dei procedimenti di gestione e trattamento degli stessi;
 - nel curare che la comunicazione e diffusione dei dati avvengano nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003;
 - nel curare i procedimenti di rettifica dei dati;
 - nell'individuare eventuali trattamenti di dati effettuati da terzi al fine di adottare i conseguenti atti formali;
 - nell'adottare quanto altro necessario nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
4. Quando il trattamento o particolari operazioni di trattamento siano affidati a soggetti non appartenenti all'amministrazione mediante convenzione, contratto, incarico libero professionale od altro strumento giuridico consentito dalla legge, il conferimento espresso e per iscritto al soggetto esterno della qualità di "responsabile" del trattamento comporta l'assoggettamento di questi a tutti gli obblighi e compiti previsti dal presente articolo.

Art. 6

Incaricato del trattamento

1. A cura del responsabile del trattamento dei dati vengono designati, con apposito provvedimento scritto e nell'ambito della propria area operativa, i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali, autorizzati nei vari uffici a compiere le operazioni di trattamento da svolgersi secondo le modalità di cui agli artt. 11 e 13 del Codice.
2. L'incaricato deve trattare i dati personali ai quali ha accesso attenendosi alle istruzioni scritte impartite dal titolare o dal responsabile ed esercita il trattamento sotto la diretta autorità di questi ultimi.
3. Gli incaricati sono tenuti a:
 - svolgere le operazioni di elaborazione di dati personali ai quali hanno accesso nell'espletamento delle proprie funzioni attenendosi alle istruzioni scritte impartite dal titolare o dal responsabile;
 - trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccogliarli e registrarli per gli scopi inerenti l'attività svolta;
 - verificare, ove possibile, che siano esatti e, se necessario, aggiornarli;
 - verificare che siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati, secondo le indicazioni ricevute dal titolare o dal responsabile;
 - conservarli, rispettando le misure di sicurezza indicate dal titolare e dal responsabile;
 - conservarli rispettando le misure di sicurezza predisposte;
 - garantire in ogni operazione di trattamento la massima riservatezza;
 - rispettare le norme di cui agli artt. 20, 21 e 22 del Codice con riferimento al trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
4. Si considera designazione anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.

CAPO II TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 7 Notificazione dei trattamenti

1. Le banche dati personali dei trattamenti eseguiti dall'Amministrazione Comunale sono individuate su indicazione del responsabile del trattamento, anche ai fini della notificazione di cui agli articoli 37, 38 e 181 del Codice.
2. A tal fine tutte le informazioni in ordine a nuovi trattamenti da attivare nonché a modificazioni o a cessazioni di trattamenti già notificati ai sensi delle disposizioni richiamate al comma precedente dovranno essere preventivamente partecipate all'Ufficio Segreteria che sulla base delle disposizioni vigenti verificherà l'eventuale necessità di ulteriore notificazione.

Art. 8 Modalità del trattamento e requisiti dei dati

1. Il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza.
2. I dati devono possedere i requisiti dell'esattezza, della pertinenza, della completezza, dell'aggiornamento rispetto alle finalità della raccolta e del successivo trattamento, della non eccedenza rispetto alle finalità per cui sono trattati e della conservazione limitatamente agli scopi del trattamento.
Con riferimento alle modalità di raccolta i dati devono essere raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, ai trattamenti dei dati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici.

Art. 9 Circolazione dei dati all'interno del Comune

1. La comunicazione dei dati all'interno della struttura organizzativa del Comune, per ragioni d'ufficio, non è soggetta a limitazioni particolari, salvo quelle espressamente previste da leggi e regolamenti. Non si considera comunicazione di dati a terzi la trasmissione e l'accesso di dati da parte del personale dipendente del Comune, qualora il trasferimento e l'accesso avvenga per ragioni di ufficio, nell'esercizio delle mansioni proprie di ciascun dipendente e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Il responsabile del trattamento dei dati, specie se la comunicazione concerne dati sensibili, può tuttavia disporre, con adeguata motivazione, le misure ritenute necessarie alla tutela della riservatezza delle persone, limitando l'accesso o la trasmissione dei dati sensibili e

giudiziari ai soli casi di effettiva necessità per lo svolgimento delle funzioni ed attività comunali.

Art. 10 Informativa

1. Del trattamento dei dati occorre dare informativa, orale o per iscritto, all'interessato con l'indicazione dei propri diritti.
2. A cura del responsabile del trattamento dei dati viene data ampia diffusione alle informazioni di cui all'art. 13 del Codice relative a:
 - finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
 - conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere da parte dell'interessato;
 - soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità del responsabile o incaricati ed ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - diritti di cui all'art. 7 del Codice;
 - estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile.
3. L'elenco aggiornato dei responsabili deve risultare conoscibile presso il competente Ufficio Segreteria.
4. L'informativa di cui al presente articolo viene garantita dal titolare e dal responsabile del trattamento attraverso l'adozione di uno o più strumenti quali:
 - messa a disposizione presso gli uffici di fogli recanti le informazioni di cui all'art. 7 del Codice;
 - cartelli affissi nei locali dove gli interessati si recano;
 - inserimento delle informazioni nei moduli già predisposti dall'ente;
 - messaggi sul sito Internet dell'ente (ove esistente).
5. Il responsabile del trattamento dei dati, nel caso in cui vi sia il sito del Comune, deve curare la diffusione anche via internet di un modulo informativo elettronico per la conoscenza in forma breve delle circostanze di comma 2 del presente articolo.

Art. 11 Diritti interessato

1. L'amministrazione comunale garantisce la concreta attuazione dei diritti dell'interessato, previsti dall'art. 7 del Codice, presso le proprie articolazioni organizzative.
2. Per l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice l'interessato può ricorrere direttamente o tramite il competente Ufficio Segreteria al responsabile competente che provvederà senza indugio e comunque entro trenta giorni.
3. In caso di inerzia o contro il provvedimento violativo dei diritti di cui all'art. 7, l'interessato può proporre ricorso al Garante per la protezione dei dati personali o all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 145 del Codice.

4. Il ricorso al Garante va presentato dai soggetti legittimati con le modalità di cui agli artt. 146 e 147 del Codice.

5. Qualora, in seguito alla richiesta dell'interessato di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che lo riguardano, risulti l'inesistenza degli stessi, l'interessato sarà tenuto al pagamento di un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sostenuti dall'ente.

CAPO III COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 12

Richieste di comunicazione e diffusione di dati da parte di privati, enti pubblici economici, altri enti pubblici.

1. Ogni richiesta presentata dai privati o da enti pubblici economici al Comune e finalizzata ad ottenere la diffusione e la comunicazione dei dati personali deve essere scritta e motivata. La comunicazione e la diffusione sono consentite solo se previste da norme di legge o di regolamento.

Nella richiesta devono essere specificati gli estremi del richiedente, i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per cui sono richiesti. La richiesta deve, inoltre, indicare le norme di legge o di regolamento in base alle quali è avanzata.

2. Il Comune, dopo aver valutato che la diffusione e la comunicazione dei dati personali sono previsti da leggi o da regolamenti, sono compatibili con i propri fini istituzionali e non ledono i diritti tutelati dal Codice e, in particolare, il diritto alla riservatezza e il diritto all'identità personale dei soggetti ai quali i dati si riferiscono, provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.

3. Le richieste di comunicazione e diffusione dei dati provenienti da altri enti pubblici sono soddisfatte, oltre che quando siano disciplinate da una norma di legge o di regolamento, quando siano necessarie al perseguimento dei fini istituzionali sia del richiedente, sia del Comune, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Codice.

Art. 13

Privacy e disposizioni sul diritto di accesso

1. Per il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l'esercizio del diritto di accesso è subordinato ad una valutazione sulla situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso, di rango almeno pari ai diritti dell'interessato ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale o inviolabile.

2. Ai sensi dell'art. 59 del Codice, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 241/90, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.
3. Il responsabile del trattamento deve garantire il rispetto della riservatezza nell'ambito dei procedimenti di accesso ai documenti di pertinenza dei propri uffici ed è competente a valutare le richieste di accesso, sotto il profilo della ricevibilità e della ammissibilità delle stesse, a richiedere tempestivamente le integrazioni, a formulare e comunicare il diniego di accesso. Non devono essere comunicati dati personali di soggetti terzi che non siano indispensabili per soddisfare la richiesta di accesso.
4. Le istanze di accesso presentate dai consiglieri comunali e circoscrizionali secondo la normativa vigente devono contenere l'indicazione degli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero degli elementi che ne consentono l'individuazione. Per le istanze presentate a diverso titolo si applicherà la normativa prevista dalla L. 241/90 e successive modificazioni.
5. L'esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali relativamente a dati sensibili in possesso dell'amministrazione comporta l'applicazione della disciplina del Codice o dei provvedimenti del Garante sul trattamento di dati sensibili effettuato da soggetti pubblici in ordine alle rilevanti finalità di interesse pubblico per cui è consentito il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, all'osservanza dei criteri di essenzialità, pertinenza, non eccedenza e compatibilità con le finalità perseguite e alle particolari facoltà previste dall'art. 65 comma 4, lett.b) del medesimo Codice.
6. In ogni caso i consiglieri sono tenuti ad osservare il divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute ed al rispetto del segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 14

Pubblicità degli atti amministrativi comunali

1. Al fine di tutelare la riservatezza delle persone in tutte le ipotesi in cui il Codice lo preveda, nella pubblicazione di atti e provvedimenti imposta da norme statutarie o regolamentari il responsabile del trattamento deve adottare opportune misure per garantire la riservatezza dei dati personali, sensibili e giudiziari.
2. Nel regime di pubblicità delle deliberazioni comunali e degli altri atti amministrativi comunali vanno rispettati i principi di pertinenza e non eccedenza al fine di selezionare i dati personali, specie se sensibili e giudiziari, la cui inclusione negli atti comunali da pubblicare sia realmente necessaria per le finalità conseguite dai singoli provvedimenti. In qualsiasi caso è fatto salvo il divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute.
3. L'affissione all'albo pretorio costituisce una forma di comunicazione o diffusione di dati a privati che il Codice consente solo se prevista da norma di legge o di regolamento.

4. Per le determinazioni dirigenziali, la divulgazione è prevista dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – stralcio relativo all'organizzazione ed alla dirigenza.

CAPO IV DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Art. 15 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

per “*dati sensibili*”, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

per “*dati giudiziari*”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (art. 3, comma 1 lettere da a) a o) e da r) a u) del D.P.R. n. 313/2002), o la qualità di imputato o di indagato (artt. 60 e 61 del codice di procedura penale).

per “*rilevanti finalità di interesse pubblico*”, le finalità, individuate dal Codice o dal Garante, connesse alle attività istituzionali dell'ente, che lo stesso svolge per realizzare interessi pubblici e soddisfare bisogni della comunità locale, comportanti la possibilità di trattamento semplificato dei dati sensibili.

Art. 16 Modalità del trattamento e informativa

1. Il Comune di **Castagnole delle Lanze** esegue il trattamento di dati sensibili e giudiziari solo se esso è autorizzato da espresse disposizioni di legge nelle quali sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili nonché le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In ogni caso il trattamento di detti dati avviene nel rispetto degli articoli 20, 21 e 22 del Codice.

2. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari deve essere essenziale per lo svolgimento delle attività istituzionali e le operazioni devono essere strettamente necessarie rispetto alle finalità perseguite. L'utilizzo dei dati sensibili e giudiziari è consentito solo se non è possibile adempiere ai compiti istituzionali con dati anonimi o comunque non sensibili.

3. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, nonché dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e

la vita sessuale (anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici) avviene l'utilizzazione di codici identificativi. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale devono comunque essere conservati in modo separato dagli altri. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

4. E' vietato l'utilizzo di dati sensibili e giudiziari eccedenti, non pertinenti o non necessari rispetto alle finalità per le quali il trattamento è consentito. E' altresì vietato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in test psico-attitudinali volti a definire profilo e personalità dell'interessato.

5. Nel caso di dati sensibili e giudiziari, il responsabile del trattamento dei dati, nel curare l'informativa di cui all'art. 13 del Codice attraverso moduli e altre forme idonee agli interessati, deve fare espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base ai quali il trattamento è effettuato. L'informativa, resa con le medesime modalità procedurali con cui sono fornite le informazioni previste dall'art. 7 del Codice, deve indicare in maniera esplicita, oltre agli elementi di cui all'art. 11 comma 2 del presente regolamento, la rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, i riferimenti normativi comportanti il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, i tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.

6. Nelle ipotesi in cui la legge, lo Statuto o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del trattamento dei dati contenuti in tali pubblicazioni adotta le misure necessarie per garantire la riservatezza dei dati sensibili e giudiziari.

Art. 17

Definizione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, così come determinate dal Codice e da altre leggi, tutte quelle svolte dal Comune in relazione a funzioni e compiti a esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti all'organizzazione dell'amministrazione e all'esercizio dell'attività amministrativa.

2. Le attività procedimentali, gestionali od operative che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, dal Codice, da altre leggi, statali e regionali e dal Garante.

Art. 18

Individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo del Codice

1. Per favorire l'individuazione delle attività istituzionali, procedimentali ed operativo – gestionali, svolte dal Comune e non riconducibili a rilevanti finalità di interesse pubblico indicate nel Codice o in altre leggi nonché per consentire al Garante per la protezione dei dati personali di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 del Codice

medesimo, l'amministrazione comunale, dietro indicazione del responsabile del trattamento dei dati ai quali le attività fanno riferimento:

- verifica la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili e giudiziari in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa;
- verifica quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal suindicato Codice e dalla successiva legislazione;
- individua e determina la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale.

2. La valutazione circa la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con l'attività individuata è effettuata sulla base della necessità della stessa per il regolare ed ottimale funzionamento dell'amministrazione comunale nel particolare settore in cui essa viene ad esplicarsi.

3. L'amministrazione comunale tramite il titolare comunica tempestivamente al Garante per la protezione dei dati personali al fine dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione al trattamento, le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico.

Art. 19

Individuazione delle tipologie di dati sensibili e giudiziari e delle operazioni su di essi eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante

1. Per le attività svolte dal Comune rispetto alle quali sono definite dalla legge o dal Garante le rilevanti finalità di interesse pubblico, ma per le quali non si ha determinazione in via normativa delle tipologie di dati sensibili e delle operazioni eseguibili, il Comune provvede a determinare quali tipi di dati sensibili e giudiziari sono trattabili e quali forme di gestione su di essi possono essere realizzate, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali.

2. Con propria deliberazione, il Consiglio Comunale indica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni su di essi eseguibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico indicate dalla legge o dal Garante e definisce le relative operazioni eseguibili, così come risulta (dall'Allegato 1).

3. Qualora il complesso di dati, definiti nell'allegato al presente regolamento di cui sopra, debba essere modificato per la variazione delle tipologie di dati sensibili e giudiziari o delle operazioni su di essi eseguibili, il responsabile del trattamento comunica tali variazioni all'Ufficio Segreteria al fine di attivare gli adempimenti necessari ai sensi del codice.

Art. 20

Forme di pubblicizzazione delle tipologie di dati sensibili e giudiziari e delle operazioni su di essi eseguibili

1. Le tipologie dei dati sensibili e giudiziari trattabili e le operazioni su di essi eseguibili, individuati in base a quanto previsto dall'art. 20 del presente regolamento, sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio e sono oggetto di adeguate comunicazioni interne agli uffici e ai servizi dell'amministrazione.
2. In relazione ad attività riguardanti un rilevante numero di soggetti che conferiscono dati sensibili e giudiziari ai servizi dell'amministrazione comunale, la Giunta individua adeguate misure, di carattere organizzativo e informativo, finalizzate a garantire, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, la massima pubblicizzazione degli elementi individuati nella deliberazione del Consiglio di cui all'art. 20. Tali misure sono adottate dal responsabile del trattamento dei dati.

CAPO V MISURE DI SICUREZZA E CONTROLLI

Art. 21 Misure di sicurezza

1. Le misure minime di sicurezza – così come definite e individuate anche ai sensi dell'art. 4, comma 3 e del Capo II del Codice – sono determinate dal responsabile del trattamento dei dati con l'indicazione di soluzioni tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali che tengano conto delle specificità di trattamento, della tipologia dei dati trattati e delle particolarità connesse alle operazioni su di essi eseguibili.
2. Le misure di sicurezza individuate – relativamente al trattamento di dati personali effettuati con strumenti elettronici - costituiscono oggetto di un unico Documento Programmatico sulla Sicurezza da redigere a cura dell'Ufficio Segreteria , sulla base di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, all'art. 7, comma 1 del presente regolamento ed in adempimento di quanto previsto dall'art. 34 e dalla regola 19 dell'Allegato B del Codice.
3. Il Documento Programmatico sulla Sicurezza viene approvato con deliberazione della Giunta Comunale, comunicato al Garante e aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno successivo.
Dell'aggiornamento del Documento il Titolare riferirà al Consiglio Comunale nella relazione accompagnatoria del bilancio di esercizio, secondo quanto stabilito dalla regola 26 dell'Allegato B del Codice.
4. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento in materia di sicurezza dei dati personali, il responsabile, in collaborazione con l'Ufficio Segreteria ed in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche di ogni trattamento, adottano tutte le idonee e preventive misure di sicurezza al fine di:
 - ridurre al minimo, il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati memorizzati su supporti magnetici ed ottici;
 - evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alle reti e in generale ai servizi informatici del Comune nonché il trattamento di dati non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 22
Verifiche e controlli

1. Il responsabile del trattamento provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati personali, sensibili e giudiziari negli uffici cui sono preposti.
2. Salvo quanto disposto dagli artt. 157 e seguenti del Codice in materia di accertamenti e controlli da parte del Garante, il responsabile del trattamento dei dati attivano periodicamente controlli, anche a campione, al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza relative ai vari trattamenti e l'attendibilità dei dati trattati.

Art. 23
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni del Codice nonché alla Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24
Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni organizzative di cui ai precedenti artt. 6, 7, 8, in attuazione a quanto previsto dall'art. 22 del Codice, sono adeguate in relazione allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
2. Il presente regolamento acquista efficacia ai sensi di quanto previsto dall'art. 87, comma 7, dello Statuto Comunale.

**REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DI DATI
SENSIBILI E GIUDIZIARI**

(in attuazione del Decreto Legislativo 30.06.2003, N. 196)

DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO n. 50 del 22.12.2005

ALLEGATO 1: Schede trattamenti